



Regione Umbria

Giunta Regionale

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10, COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2007, n. 1589
e pubblicato nel Bollettino Ufficiale – Parte III «Avvisi e concorsi» n. 47 del 20 novembre 2007)

Il Decreto legge 27 gennaio 2007, n. 7 recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, di seguito “Decreto Bersani”, ha previsto, all'articolo 10, comma 4, tra l'altro modifiche alla disciplina per l'esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico a favore di soggetti in possesso di specifici titoli di studio universitari.

Nella legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del citato decreto sono state introdotte importanti modifiche al testo originario. L'articolo 10 comma 4, pertanto, così recita:

“Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica”.

Il comma 6 del medesimo articolo 10 dispone l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari regionali, provinciali e comunali ai principi ivi fissati entro il termine ordinatorio di tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni legislative statali.

La Regione Umbria ha disciplinato le professioni turistiche nonché le modalità per il conseguimento dell'abilitazione e l'esercizio della professione agli articoli 81-93 della legge 27 dicembre 2006, n. 18, conferendo le relative funzioni amministrative alle Province e riservando alla Giunta regionale il compito, tra l'altro, di definire con propri atti di indirizzo i profili professionali, nonché di determinare gli standard qualitativi e quantitativi dei corsi di formazione. Occorre precisare che, data la recente entrata in vigore della l.r. 18/2006, non è stato ancora effettivamente dato corso al trasferimento alle Province delle funzioni amministrative di cui trattasi.

L'art. 107, comma 1 della l.r. 18/2006 dispone che *"fino all'effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi ... alle professioni turistiche ... sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate ... recanti la disciplina delle rispettive materie"*. Ne consegue che, allo stato attuale, l'amministrazione competente è ancora la Regione e che la disciplina generale dell'applicazione delle disposizioni statali di cui trattasi sarà ricompresa nel citato atto di indirizzo finalizzato all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di professioni turistiche da parte delle Province, fatta salva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 9 luglio 2007, n. 23, la potestà regolamentare delle medesime in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni stesse.

Rispetto ai contenuti dell'art. 10, comma 4 del Decreto Bersani il presente atto di indirizzo prende in considerazione i seguenti aspetti:

a) definisce l'iter amministrativo relativo all'avvio delle attività di guida turistica e accompagnatore turistico;

b) disciplina in maniera semplificata le modalità di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica con riferimento ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente e di accompagnatore turistico con riferimento ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente.

A) ITER AMMINISTRATIVO PER L'AVVIO DELL' ATTIVITA' DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

Occorre preliminarmente precisare che la legge regionale 18/2006 non subordina l'esercizio delle professioni turistiche (tra cui la guida e l'accompagnatore) ad alcun obbligo di autorizzazione preventiva, né al rispetto di parametri numerici né a requisiti di residenza, bensì al solo possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge medesima.

Nella fase transitoria fino all'effettivo trasferimento delle funzioni, però, rimanendo in vigore la precedente normativa in materia di professioni turistiche, il successivo stratificarsi di leggi sia riferite alla materia turistica che ai più generali aspetti della semplificazione amministrativa, ha determinato ambiguità nella definizione del corretto procedimento amministrativo finalizzato all'iscrizione all'elenco regionale e al conseguente rilascio del tesserino personale.

Allo stato attuale l'iscrizione all'elenco regionale delle professioni turistiche ha luogo a seguito della presentazione al Comune competente della dichiarazione di inizio attività. Dal momento che la predetta dichiarazione di inizio attività è da intendere come semplificazione di un procedimento amministrativo di tipo autorizzatorio, l'entrata in vigore del Decreto Bersani - che vieta, tra l'altro, la subordinazione dello svolgimento

delle attività di guida e accompagnatore all'obbligo di autorizzazioni preventive - di fatto fa venir meno la necessità anche di tale adempimento.

L'iscrizione agli elenchi regionali delle professioni turistiche, pertanto, può avvenire immediatamente, su istanza diretta del soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge regionale.

B) DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dal citato articolo 10, comma 4, occorre definire distinte discipline per le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, fissando per ciascuna di esse specifici criteri per la "previa verifica" delle conoscenze individuate come necessarie dal decreto stesso. A tal fine si rileva che le professioni di guida turistica e accompagnatore turistico sono definite rispettivamente dagli articoli 82 e 84 della l.r. 18/2006. Da tali definizioni si evincono anche le conoscenze necessarie per l'esercizio delle stesse.

❖ GUIDA TURISTICA

Rispetto a tale professione, dato che la norma *de qua* impedisce esplicitamente il ricorso all'esame di abilitazione o ad altre prove selettive nei confronti dei soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, limitando l'accertamento alla previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio, senza contestuale confronto con quelle di soggetti terzi, è da escludere la emanazione di un bando; considerato inoltre che la stessa norma intende favorire l'accessibilità dei consumatori ai servizi di guida turistica aumentandone il numero sul mercato con una particolare procedura di verifica, e tenuto conto del generale principio di semplificazione dell'attività amministrativa, ne consegue che la predetta verifica deve essere un procedimento più semplice possibile, limitando gli adempimenti a carico dei cittadini.

Si individuano i seguenti criteri:

- a.** L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 del Decreto Bersani è soggetta ad istanza di parte, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione competente fissa, ai sensi dell'articolo 2, i termini per la conclusione del procedimento.
- b.** Il procedimento di verifica si conclude con un provvedimento espresso, ai sensi del medesimo art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. che può essere, a seconda dei casi, di abilitazione o di diniego di abilitazione al successivo esercizio della professione;
- c.** L'applicazione della procedura di cui all'articolo 10, comma 4 del Decreto Bersani è limitata ai soli titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente. In tale ultimo caso, l'istante deve dimostrare, ai sensi dell'articolo 43 del DPR 445/2000, l'equipollenza del titolo di studio presentando la relativa documentazione del competente Ministero, non rientrando l'equipollenza stessa tra gli stati, qualità personali e fatti oggetto di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione ricevente;
- d.** Nell'istanza, il richiedente deve indicare la/le lingue straniere in cui intende esercitare la professione;
- e.** La previa verifica della conoscenza della/delle lingue straniere in cui si intende esercitare l'attività avviene mediante colloquio dal quale si deve evincere la

conoscenza, oltre che grammaticale e sintattica, della terminologia tecnica legata alla professione, nonché la capacità di comunicazione;

- f. Considerato che l'attività di guida turistica specializzata ha valenza regionale, per "conoscenza del territorio" si intende, ai sensi dell'art. 82 della l.r. 18/2006 la conoscenza di monumenti, opere d'arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e di quant'altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva con riferimento all'intero territorio della regione Umbria;
- g. La previa verifica della conoscenza del territorio di cui al precedente punto e) avviene mediante colloquio dal quale si deve evincere anche la capacità di valorizzazione e di comunicazione delle risorse turistiche dell'Umbria.
- h. La verifica del possesso delle conoscenze di cui ai precedenti punti e), f) e g) viene effettuata almeno ogni 6 mesi o, comunque, al raggiungimento del numero di 10 istanze.
- i. Ai sensi dell'articolo 107 comma 1 della l.r. 18/2006, la verifica delle conoscenze di cui trattasi viene effettuata dalla commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1999, n.5. La Commissione, avente validità triennale, è stata nominata con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2006, n. 1745.

Ai sensi del medesimo articolo 107, comma 1, le modalità di funzionamento della commissione, di svolgimento e di espressione del giudizio delle prove orali di accertamento sono disciplinate ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, nonché dell'Atto di indirizzo per lo svolgimento delle sessioni di esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2005, n. 1166.
- j. A seguito di esito positivo del procedimento di accertamento, il richiedente viene iscritto d'ufficio all'elenco regionale della professione di guida turistica con l'annotazione del riferimento legislativo ai sensi del quale è stata conseguita l'abilitazione e con il relativo rilascio del tesserino personale.
- k. In caso di esito negativo del procedimento di accertamento, l'istanza può essere immediatamente ripresentata.
- l. I soggetti già abilitati all'esercizio della professione di guida turistica della regione Umbria possono conseguire l'estensione linguistica di cui all'art. 11 della l.r. 36/1986 partecipando alle procedure di cui al presente atto. Essi presentano, a tal fine, specifica istanza alla Regione.

❖ **ACCOMPAGNATORE TURISTICO**

Rispetto a tale professione, dato che la norma de qua impedisce esplicitamente il ricorso all'esame di abilitazione o ad altre prove selettive, limitando l'accertamento alla previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio, senza contestuale confronto con quelle di soggetti terzi, è da escludere la emanazione di un bando; considerato inoltre che la stessa norma intende favorire l'accessibilità dei consumatori ai servizi di accompagnatore turistico aumentandone il numero sul mercato con una particolare

procedura di verifica riservati ai titolari di specifici titoli di studio, e tenuto conto del generale principio di semplificazione dell'attività amministrativa, ne consegue che la predetta verifica deve essere un procedimento più semplice possibile, limitando gli adempimenti a carico dei cittadini.

Si individuano i seguenti criteri:

- a. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 del Decreto Bersani è soggetta ad istanza di parte, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione competente fissa, ai sensi dell'articolo 2, i termini per la conclusione del procedimento.
- b. Il procedimento di verifica si conclude con un provvedimento espresso, ai sensi del medesimo art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. che può essere, a seconda dei casi, di abilitazione o di diniego di abilitazione al successivo esercizio della professione;
- c. L'applicazione della procedura di cui all'articolo 10, comma 4 del Decreto Bersani è limitata ai soli soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente. In tale ultimo caso, l'istante deve dimostrare, ai sensi dell'articolo 43 del DPR 445/2000, l'equipollenza del titolo di studio presentando la relativa documentazione del competente Ministero, non rientrando l'equipollenza stessa tra gli stati, qualità personali e fatti oggetto di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione ricevente.
- d. Per laurea o diploma universitario in materia turistica, qualora non espressamente denominato, si intende ogni titolo universitario che, tra le prove sostenute durante il corso di studi comprenda, oltre alla/e lingua/e straniera/e per cui si richiede l'abilitazione, almeno una delle seguenti materie: geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea; legislazione e normativa turistica comunitaria e nazionale; tecnica turistica, dei trasporti, valutaria e doganale;
- e. Nell'istanza, il richiedente, può indicare ulteriori lingue straniere, non oggetto del corso di studi, in cui intende esercitare la professione;
- f. La previa verifica della conoscenza della/delle lingue straniere di cui al precedente punto e) avviene mediante colloquio dal quale si deve evincere la conoscenza, oltre che grammaticale e sintattica, della terminologia tecnica legata alla professione, nonché la capacità di comunicazione;
- g. La previa verifica della conoscenza delle materie di cui al precedente punto d) non oggetto di prove sostenute durante il corso universitario avviene mediante colloquio. A tali materie si aggiunge anche la conoscenza dell'organizzazione e della legislazione turistica della Regione Umbria.
- h. La verifica del possesso delle conoscenze di cui ai precedenti punti e), f) e g) viene effettuata almeno ogni 6 mesi o, comunque, al raggiungimento del numero di 10 istanze.
- i. Ai sensi dell'articolo 107 comma 1 della l.r. 18/2006, la verifica delle conoscenze di cui trattasi viene effettuata dalla commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1999, n.5. La Commissione, avente validità

triennale, è stata nominata con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2006, n. 1746.

Ai sensi del medesimo articolo 107, comma 1, le modalità di funzionamento della commissione, di svolgimento e di espressione del giudizio delle prove orali di accertamento sono disciplinate ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, nonché dell'Atto di indirizzo per lo svolgimento delle sessioni di esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2005, n. 1166.

- j. A seguito di esito positivo del procedimento di accertamento, il richiedente viene iscritto d'ufficio all'elenco regionale della professione di accompagnatore turistico con l'annotazione del riferimento legislativo ai sensi del quale è stata conseguita l'abilitazione e con il relativo rilascio del tesserino personale.
- k. In caso di esito negativo della procedimento di accertamento, l'istanza può essere immediatamente ripresentata.
- l. I soggetti già abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore turistico possono conseguire l'estensione linguistica di cui all'art. 11 della l.r. 36/1986 partecipando alle procedure di cui al presente atto. Essi presentano, a tal fine, specifica istanza alla Regione.